



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 750 del 28-11-2017

Ufficio 3 SETTORE

CIG n. ZCE20FC14A

CIG n. ZF020FC1A1

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE E CONNETTIVITA' ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Premesso che:

l'art. 1, comma 7, del D.L. 95 del 6 luglio 2012 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP Spa relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

Atteso che il D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 ed il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 prevedono per le Pubbliche Amministrazioni la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

Dato atto che i servizi di telefonia fissa, dati e mobile per le utenze degli uffici e servizi comunali e per gli edifici scolastici di competenza dell'Ente sono attualmente affidati a Telecom Italia Mobile e Olivetti, di cui alle convenzioni CONSIP per la Pubblica Amministrazione, e H3G per le utenze mobili voce;

Considerato che la spesa complessiva per i suddetti servizi, sostenuta nell'attuale esercizio e fino al mese di ottobre (Ultime fatture pervenute), è stata pari a circa € 18.000,00, e quindi una spesa media di € 1.709,65 circa mensili oltre IVA, con proiezione annua di circa € 20.000,00;

Verificato, a seguito di analisi sulle componenti della spesa per i servizi telefonici, è emerso che una delle principali voce di spesa è data dai costi fissi di canone e concessioni e che appare necessario adottare ogni soluzione organizzativa e tecnica volta a limitare la spesa e a rendere più efficienti i relativi servizi;

Ritenuto, altresì, che l'attuale connessione dati risulta poco efficiente a causa della eccessiva lentezza della banda e delle reiterate interruzioni del servizio durante le ore di apertura del Comune con frequenti blocchi dell'attività istituzionale dell'Ente;

Considerato che, nonostante le ripetute sollecitazioni all'attuale gestore TIM di adeguare il servizio alle condizioni contrattuali e alle esigenze organizzative dell'Ente ad oggi non è stato effettuato alcun intervento e le attuali condizioni costituiscono una grave criticità che condiziona l'efficienza dell'attività amministrativa complessiva del Comune;

Ritenuto necessario procedere ad un contenimento della spesa per servizi telefonici e all'efficientamento del servizio alla luce delle sopra esposte criticità, anche mediante un ripensamento complessivo dei servizi in parola ed una riorganizzazione degli stessi;

Preso atto che la società VODAFONE S.p.A., in data 20.11.2017 ha presentato offerta per i servizi di telefonia fissa, mobile e connettività e che in funzione delle richieste ed esigenze dell'Ente, ha riformulato l'offerta ricevuta in data 28.11.2017 prot. n. 14526, con la quale propone l'intera riorganizzazione del sistema fonia/dati come in dettaglio e per tipologia di immobile:

A. Palazzo municipale:

- Soluzione integrata per la telefonia fissa e connessione dati denominata **“SOLUZIONE AZIENDA EXTRA LARGE 15”** comprendente:
 1. **N. 75 interni;**
 2. **N. 65 apparati telefonici IP;**
 3. **N. 2 apparati cordless IP;**
 4. **Tariffazione:**
 - a) **Minuti illimitati verso numerazioni Vodafone e fissi nazionali;**
 - b) **Minuti 11.000 verso tutti i mobili nazionali (75x150) condivisi tra tutti gli interni;**
 - c) **Minuti 750 verso Europa, USA e Canada condivisi tra tutti gli interni.**
 5. **VODAFONE DIGITAL FAX;**
 6. **INTERNET VELOCE SHDSL 4 Mbit/s di picco e banda minima garantita di 2 Mbit/s simmetrica;**
 7. **INDIRIZZI IP STATICI;**
 8. **CENTRALINO VOIP che consente le seguenti funzioni:**
 - a) 15 chiamate contemporanee;
 - b) Messaggio di benvenuto e selezione ufficio;
 - c) Risponditore automatico;
 - d) Reperibilità fuori ufficio.
 9. **SMART BACKUP 4G**, servizio che consente l'affidabilità e la continuità del servizio voce e dati in assenza di connettività su cavo;
 10. **CASELLA P.E.C.**, caselle di posta elettronica professionali, spazio web e dominio di II livello;

B) SCUOLA MAZZINI:

- Soluzione integrata per la telefonia fissa e connessione dati denominata **“SOLUZIONE UFFICIO”** comprendente:
 1. **CENTRALINO VOIP IN CLOUD con gestione fino a 7 interni e 5 linee chiamate contemporanee;**
 2. **N. 3 apparati telefonici IP;**
 3. **SMART BACKUP 4G**, servizio che consente l'affidabilità e la continuità del servizio voce e dati in assenza di connettività su cavo;

4. **VODAFONE DIGITAL FAX fax digitale ;**
5. **Tariffazione:**
 - d) **Minuti illimitati verso fissi nazionali;**
 - e) **Minuti illimitati verso tutti i mobili nazionali;**
 - f) **Minuti 150 verso Europa, USA e Canada condivisi tra tutti gli interni.**
6. **INTERNET VELOCE ADSL 20 Mbit/s di picco e banda minima garantita di 256 Kbit/s;**
7. **N. 1 indirizzo IP statico;**
8. **N. 10 caselle di posta elettronica professionali, PEC, spazio web e dominio di II livello;**

C) ALTRI IMMOBILI COMUNALI (n. 6 scuole/museo/118/cimitero)

- Soluzione integrata per la telefonia fissa e connessione dati denominata **“SOLUZIONE LAVORO RED+”** comprendente:
 1. **N. 1 linea telefonica;**
 2. **Vodafone Station Revolution;**
 3. **apparati telefonici IP;**
 4. **VODAFONE DIGITAL FAX fax digitale ;**
 5. **Tariffazione:**
 - g) **Minuti illimitati verso fissi nazionali;**
 - h) **Minuti illimitati verso tutti i mobili nazionali;**
 - i) **Minuti 100 verso Europa, USA e Canada.**
 6. **INTERNET VELOCE ADSL a 7/20 Mbit/s;**
 7. **N. 1 indirizzo IP pubblico statico;**
 8. **N. 3 caselle di posta elettronica professionali, PEC, spazio web e dominio di II livello;**
- Per la telefonia mobile (10-20 SIM) offerta **ZERO RED M SPECIAL:**
 - a) **minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 20 sms e 5GB di traffico internet 4G.**
- Per Sim Dati (2) offerta **DATA+ LARGE:**
 - a) **dati 10GB al mese in 4G.**

Ritenuto che l’offerta complessiva presentata dalla VODAFONE S.p.A. sulla base della scontistica valida fino al 30.11.2017 è pari ad € 1.272,70 oltre IVA mensili, comprendenti tutte le spese di fonia fissa, mobile e connettività, al quale sarà applicato, come da contratto, lo sconto del 10% al raggiungimento di una spesa superiore ad € 2.000,00 bimestrale ($€ 1.272,70 \times 2 = € 2.545,52$) e quindi per una spesa reale pari ad € **1.145,43** oltre IVA mensili (€ **13.745,16 annue**) che pertanto il risparmio rispetto alla spesa corrente di circa € **1.709,00** oltre IVA mensili (circa € **21.000,00 annue**) è di oltre il **33%**;

Ritenuto altresì che l’offerta consente di rendere più efficiente e funzionante la connettività globale oggi gravata da limiti infrastrutturali e dai continui mal funzionamenti del gestore TIM che, nonostante i numerosi solleciti, non si è mai attivato per la risoluzione dei problemi, e che consentirebbe un consistente miglioramento del sistema telefonico che sarebbe integralmente ammodernato tecnologicamente e capace di garantire una stabilità dell’intero sistema di comunicazione con la presenza di servizi di cortesia e di sicurezza, il tutto con un notevole risparmio nei costi fissi e nei costi di utilizzo dei servizi;

Considerato che al fine di poter realizzare il sistema sopra descritto si rende necessario preliminarmente e con celerità efficientare ed ottimizzare l'infrastruttura di rete dell'edificio indicato dalla lettera A) che oggi si presenta obsoleta, carente ed inadeguata per le nuove tecnologie e richiede una maggiore efficienza dei servizi informatici comunali oggi caratterizzati da una sempre maggiore tecnologia c.d. "smart" e da un livello di informatizzazione elevatissima;

Ritenuto che a tal fine si rende necessario intervenire sull'infrastruttura di rete con l'integrale sostituzione dell'hardware di rete adeguati alle nuove tecnologie ed in particolare è necessaria la sostituzione degli switch di interconnessione LAN alloggiati nei rack dislocati all'interno dell'edificio A) in numero di 5, con il relativo ricablaggio, essendo gli attuali tecnologicamente inadeguati e mal funzionanti non garantendo nemmeno un minimo di stabile velocità di connessione di rete;

Considerato pertanto che dall'analisi del fabbisogno dell'Ente risulta necessario provvedere all'aggiornamento e ammodernamento di almeno n. 75 punti di connessione/postazioni doppi nonché dell'acquisto della seguente attrezzatura hardware:

1. n. 5 switch da 24 porte 10/100/1000 Vlan Web Managed da collocare all'interno dei 5 rack esistenti in sostituzione di quelli obsoleti e mal funzionanti;
2. n. 10 pannelli di permutazione;
3. n. 5 pannelli passacavi;
4. n. 90 patch cord da mt 1;
5. n. 5 gruppi di continuità di almeno 1000VA per ogni rack, al fine di consentire una certa continuità della connettività in caso di cessazione anche temporanea dell'energia elettrica;
6. n. 1 firewall con server proxy al fine di garantire ed aumentare la sicurezza della connettività;
7. software di sicurezza.

Preso atto che in data 24.11.2017 prot. 14352, la ditta 3S Telematica ha presentato a mezzo mail la propria offerta per la realizzazione e fornitura delle opere sopra descritte così per un totale di circa € 11.346,00, IVA inclusa, che appare da informale indagine di mercato, congruo e qualitativamente adeguato;

Considerato altresì che l'offerta da VODAFONE S.p.A. consente di abbattere notevolmente i costi complessivi del servizio di fonia fissa, mobile e connessione dati e di migliorare la qualità del servizio stesso; che l'offerta è stata oggetto di analisi istruttoria che ha permesso di rilevarne la congruenza con i parametri di qualità/prezzo desumibili dalla convenzione CONSIP, in quanto l'operatore offre condizioni generali ed economiche migliorative rispetto alla stessa; le condizioni generali di servizio offerte consentono di valutare l'offerta come conveniente sotto il profilo qualitativo ed economicamente vantaggioso, in quanto assicura, per il futuro, non solo un notevole abbattimento dei costi per la telefonia fissa, mobile e la connettività, ma anche il totale controllo degli stessi i quali, atteso che i profili tariffari prescelti non consentono eventi di traffico al di fuori dei contenuti previsti, si attesteranno su un livello sempre fisso nel periodo di fatturazione;

Dare atto che il sottoscrivendo contratto sarà stipulato direttamente con VODAFONE S.p.A.;

Dato atto che VODAFONE S.p.A. provvederà direttamente alla migrazione dei contratti in essere di telefonia fissa, mobile e connettività, per le SIM indicate nel prosieguo, assicurando la non interruzione del servizio, nemmeno temporaneo, per le numerazioni che saranno comunicate;

Considerato anche che l'attuale contratto con H3G in essere consta di n. 11 SIM Voce e quello con TIM n. 2 SIM Dati e n. 1 Voce;

Dato atto che i Comuni per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza comunale, tra l'altro per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in Legge 07.08.2012, n.135, così come modificato dall'art. 1, comma 494, della Legge 28.12.2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, devono avvalersi della convenzione Consip, ad eccezione di contratti stipulati con altra centrale di committenza a condizioni economiche più vantaggiose, come sotto riportato: "*...7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale";*

Dato atto, altresì, che nel corso dell'esecuzione del contratto che si andrà a sottoscrivere con VODAFONE S.p.A verranno monitorate le disponibilità di nuove convenzioni CONSIP, ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 1, comma 7, penultimo capoverso del citato D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Contratti sotto soglia”;

Verificato che VODAFONE S.p.A. è un operatore iscritto al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione e che, pertanto, risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per lo svolgimento del servizio in parola, e presente con offerta superiore a quella dedicata al Comune di Valguarnera;

Dato atto che nella comparazione dei prezzi risulta che le condizioni proposte dalla VODAFONE S.p.A., sono nettamente migliori rispetto a quelle previste dalla Convenzione CONSIP e dal MEPA, derivando un risparmio di oltre il 33% rispetto agli attuali costi annui a fronte anche di un netto miglioramento dei servizi dell'efficienza del servizio;

Considerato che la società VODAFONE S.p.A., svolgerà tutti gli adempimenti burocratici per il cambio di fornitore e la stipula dei nuovi contratti senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente e la fatturazione risulterà per capitoli di spesa, come attuale, e pagamento a mezzo bonifico bancario; in particolare, in relazione alle numerazioni di fonia mobile intestate al Comune, la VODAFONE S.p.A., svolgerà tutti gli adempimenti burocratici per il cambio di fornitore e la stipula dei nuovi contratti senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente e ove sussistessero a carico del Comune penali per cessazione anticipata del contratto di tali penali si farà carico integralmente la VODAFONE S.p.A.;

Preso atto altresì che Vodafone S.p.A. si farà carico anche delle eventuali penali che potrebbero essere applicate dagli attuali gestori nelle misure massime applicabili per ogni SIM in caso di recesso anticipato definite dal decreto Bersani sono di € 83,33 + IVA (circa € 100,00) e VODAFONE rimborsa in fattura 3,50€/SIM fino a questo importo massimo dietro presentazione della documentazione che attesti la richiesta di penali da parte dell'altro gestore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di poter affidare, a decorrere presumibilmente dal 30.11.2017, la fornitura di tutti servizi di fonia fissa, mobile e connettività alla VODAFONE S.p.A., alle condizioni e tariffe sopra riportate e di cui alla proposta presentata ed allegata alla presente;

Considerato che ai sensi della vigente normativa, il cliente ha la possibilità di recedere in qualsiasi momento e senza onere aggiuntivo ed ai sensi della legge n. 208/2015 nel testo vigente, art. 7, qualora vi fossero condizioni di maggior vantaggio economico a favore del Comune, la possibilità di adeguamento ai migliori corrispettivi e che di tale beneficio la società VODAFONE è a conoscenza;

Richiamate le proprie determinazioni n. 47 e 48 del 7.2.2017 e n. 66 del 7.3.2017 con la quale si impegnava e prenotava per l'anno 2017 la somma complessiva di € 35.000,00 IVA inclusa per costo complessivo di telefonia fissa, mobile e connettività alle ditte TIM S.p.A., H3G e Olivetti;

Atteso che l'Amministrazione può procedere all'affidamento diretto ricorrendo ad una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione, come previsto dagli artt. 36 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

Evidenziato che, nella fattispecie, le circostanze che inducono al ricorso della procedura di cui agli artt. 36, comma 2, lett. a), e 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016, non sono in alcun modo imputabili all'Amministrazione, stante l'assoluta inadeguatezza della connessione dati attualmente in essere e delle continue interruzioni di connettività che impediscono il regolare

svolgimento delle attività istituzionali e obbligatorie per legge quali e solo per esempio, la pubblicazione degli atti amministrativi, la trasmissione dati ai ministeri e alle prefetture, informative alle procure e alle forze dell'ordine, protocollo, comunicazioni informatiche, ecc..;

Preso atto della proposta contrattuale fatta pervenire a **questo Ente in data 28.11.2017** dalla società VODAFONE S.p.A.;

Ritenuta la proposta sopra detta vantaggiosa per l'Ente in quanto le offerte proposte consentono un notevole risparmio di oltre il 30% dei costi attualmente sostenuti dal Comune a fronte di maggiori servizi ed efficienza, per un risparmio stimato in oltre € 7.000,00 annui;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. 135/12, è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le restanti categorie, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali.

Ritenuto che questa alternativa, c.d. Outside Option, è però condizionata agli ulteriori seguenti requisiti necessari: 1) tutti i contratti (con cui vengono effettuati tali acquisti extra - Consip) debbono essere necessariamente trasmessi all'Anac; 2) tali contratti debbono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati;

Considerato che laddove nelle more della procedura di gara intervenga una convenzione Consip migliorativa delle condizioni contrattuali previste dalla gara avviata in via autonoma, opera l'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contatto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art.26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994”;*

Considerato che l'efficacia della presente determina è espressamente subordinata al rilascio da parte di VODAFONE S.p.A. di espressa ed univoca dichiarazione di accettazione della condizione di cui al punto precedente in forza dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contatto, previa formale comunicazione all'appaltatore con*

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.337 del 28-11-2017

Comune di Valguarnera Caropepe

preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art.26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994”;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, la presente determina a contrarre ed il relativo contratto da stipulare con VODAFONE S.p.A. è sottoposto a condizione risolutiva espressa con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati;

Ritenuta congrua, oltreché economicamente conveniente per l'Ente la proposta formalizzata dalla VODAFONE S.p.A.;

Considerato altresì che la Società VODAFONE S.p.A. è presente sul MEPA e che tale circostanza è ulteriore indice di affidabilità e solidità dell'azienda;

Ritenuto, inoltre, di dover acquisire i dati della tracciabilità del nuovo fornitore VODAFONE S.p.A.;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore o del responsabile nella procedura in argomento ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 62/2013;

Vista la L. 07.08.1990, n.241, nel testo in vigore;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n.207, per la parte ancora in vigore;

Vista la L. 135/12, nel testo in vigore;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n.50, nel testo in vigore;

Per tutto quanto premesso, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, sussistendo la necessità di procedere all'affidamento entro il termine del 30.11.2017 per beneficiare della maggiore scontistica e contestualmente di realizzare immediatamente i lavori di adeguamento strutturale della rete indispensabile per l'attivazione dei nuovi servizi di fonia fissa e connettività

DETERMINA

- 1.** Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, mediante affidamento diretto, dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla VODAFONE S.p.A. il servizio di telefonia fissa, mobile e di connettività degli uffici e servizi comunali, nonché degli ulteriori edifici comunali, a decorrere dal 30.11.2017, per l'importo mensile di € 1.397,42 IVA inclusa, giusta offerta prodotta dalla stessa in data 28.11.2017 prot. 14526, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2.** Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta 3S Telematica per la fornitura e messa in opera dell'ammodernamento della rete LAN dell'edificio A) mediante la fornitura del materiale hardware descritto in premessa incluso il ricablaggio dei rack, nonché la configurazione di tutti i punti di accesso e dei PC, nonché la fornitura del firewall e dei necessari software e della relativa configurazione, da realizzare entro giorni 20 (venti) dalla consegna dei lavori, collaudo e certificazione degli stessi, per l'importo complessivo di € 11.346,00 IVA inclusa, giusta offerta prodotta dalla stessa in data 28.11.2017 prot. 14526, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 "Determinazione a contrattare e relative procedure":
- Relativamente alla **VODAFONE S.p.A.**, l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di telefonia fissa, mobile e connettività per gli uffici e servizi comunali e degli immobili comunali individuati, nonché la fornitura di apparati telefonici IP e centralino come da offerta;
 - Relativamente alla ditta **3S Telematica** la fornitura e messa in opera del materiale hardware descritto in premessa incluso il ricablaggio dei rack, nonché la configurazione di tutti i punti di accesso e dei PC, oltre la fornitura di firewall con software e configurazione;
 - il fine che con il contratto di cui alla presente si intende perseguire è quello di ridurre la spesa complessiva sostenuta dall'Ente per i servizi di cui sopra e di efficientare i sistemi tecnologici dell'amministrazione;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nello schema di contratto, acquisito agli atti d'ufficio; a) la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; b) i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte contenute nello schema di contratto agli atti d'ufficio e nelle offerte prodotte da VODAFONE S.p.A. e dalla ditta 3S Telematica allegate alla presente; c) il contratto VODAFONE S.p.A. è sottoposto a **condizione risolutiva espressa** con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati;
 - l'Amministrazione, in vigenza del presente contratto, si riserva di valutare periodicamente, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP per le Pubbliche Amministrazioni, la convenienza di mantenere la gestione dei servizi in parola alle condizioni economiche praticate da VODAFONE S.p.A con possibilità di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95 del 06.07.2012;
 - di dare atto, altresì:
 - che la spesa relativa all'affidamento del servizio fonia e connettività in parola per il periodo dicembre 2017 ammonta a complessivi € 1.272,70 IVA inclusa, trova copertura ai relativi capitoli di bilancio che sono destinati al finanziamento delle spese per telefonia;
 - che VODAFONE S.p.A provvederà direttamente alla portabilità dei contratti in essere e in particolare delle numerazioni di cui all'elenco allegato, con TIM e H3G, assicurando la continuità del servizio telefonico e di connettività, nei termini e con le modalità indicate in premessa presa in carico delle eventuali penali derivanti dalla cessazione anticipata dei contratti TIM ed H3G;

4. che la spesa necessaria fino al 31/12/2017 per i servizi di telefonia e connettività risulta già impegnata al capitolo 286 del corrente esercizio finanziario;
5. che la spesa necessaria per la fornitura e lavori adeguamento rete LAN e hardware sopra descritto è di € 11.346,00 iva inclusa ed è così ripartita ed impegnata, nei capitoli di bilancio che presentano la relativa disponibilità:
 - € 4.538,40 a titolo di acconto alla stipula del contratto esercizio 2017;
 - € 4.538,40 a titolo di ulteriore acconto a collaudo avvenuto esercizio 2018;
 - € 2.269,20 a saldo entro sei mesi dal collaudo esercizio 2018.
6. di dare comunicazione della presente alle ditte affidatarie;
7. di nominare referente con i rapporti con la Società VODAFONE S.p.A. il sig. Giuseppe Giarmanà, in forza presso questo UTC nella qualità di Responsabile del Patrimonio.
8. **Dare atto** che la società VODAFONE S.p.A. svolgerà tutti gli adempimenti burocratici per il cambio di fornitore e la stipula dei nuovi contratti senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente;
9. **Dare atto** che la Società 3S Telematica si è obbligata come da offerta a garantire che i costi sopra descritti sono comprensivi di tutto e non vi saranno variazioni qualora non insorgano nuove richieste da parte del committente;
10. **Dichiarare** la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 28-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero